

Allegato "E" all'atto di raccolta n.

-----STATUTO-----

-----"TISCALI S.p.A."-----

-----Articolo 1-----

-----Denominazione sociale-----

È costituita una Società per Azioni corrente sotto la denominazione sociale "TISCALI S.p.A."-----

-----Articolo 2-----

-----Sede sociale-----

La società ha sede legale in Cagliari, Sa Illetta, SS 195, Km. 2.300.-----

L'organo amministrativo della società può istituire, modificare o sopprimere, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie; modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune e disporre il suo trasferimento nell'ambito del territorio nazionale nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.-----

-----Articolo 3-----

-----Oggetto sociale-----

La Società ha per oggetto:-----

- la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi, siano essi fissi, mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territo-

riali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, compreso il servizio di accesso diretto al pubblico di cui alla Delibera AEG/2009/07/CONS;-----

- lo svolgimento, quale attività non prevalente, delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;-----

- lo svolgimento, quale attività non prevalente, di attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;-----

- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le imprese operanti nel campo delle attività manifatturiere, elettroniche ed assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.-----

La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così

in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, nonché la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.-----

È per altro inibita l'attività finanziaria verso il pubblico o la raccolta del risparmio.-----

----- Articolo 4 -----

-----Durata-----

La Società ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta, salvo il diritto di recesso di ciascun socio in caso di proroga.-----


----- Articolo 5 -----

-----Capitale sociale e Azioni-----

Il capitale sociale è di Euro 91.200.922,89 (novantuno milioni duecentomila novecentoventidue virgola ottantanove).-----

Le partecipazioni sociali sono rappresentate da numero 3.145.281.893 (tre miliardi centoquarantacinque milioni duecentoottantunomila ottocentonovantatre) azioni prive di valore nominale. Le azioni interamente liberate, sono indivisibili e liberamente trasferibili.-----

L'Assemblea straordinaria del 16 giugno 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 25.193.708, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 314.528.189 azioni ordinarie Tiscali S.p.A. prive dell'identificazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di: Euro 0,070 per 188.716.915 azioni, di Euro 0,0886 per 62.905.637 azioni, Euro 0,1019 per 62.905.637 azioni. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 16 giugno 2016 riservato all'Amministratore Delegato della Società, Riccardo Ruggiero e al management del Gruppo Tiscali, ovvero i rispettivi eredi, e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie Tiscali S.p.A. di nuova emissione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 24 dicembre 2021 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale sociale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché succes-



sive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle
Imprese.-----

L'Assemblea straordinaria del 16 febbraio 2016 ha deliberato
di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro
16.371.192,25, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, e
quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi della
norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 251.622.551
azioni ordinarie Tiscali S.p.A. prive dell'indicazione del va-
lore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già
in circolazione, godimento regolare, al prezzo di: Euro 0,060
per 157.264.095 azioni, di Euro 0,069 per 47.179.228 azioni,
di Euro 0,078 per 47.179.228 azioni. Il destinatario
dell'aumento di capitale è il beneficiario del Piano di Stock
Option 2015 - 2019 approvato dall'Assemblea degli azionisti in
data 16 febbraio 2016 riservato al Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società, Renato Soru, ovvero i suoi ere-
di, e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni
(le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordina-
rie Tiscali S.p.A. di nuova emissione. Il termine ultimo per
la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 24 giugno 2019 con
la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine,
l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto,
il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Co-
dice Civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle

sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

L'Assemblea Straordinaria del 5 settembre 2016 ha deliberato di: (i) emettere un prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito "Tiscali conv 2016-2020", di importo complessivo massimo pari ad Euro 18.500.000,00 (diciottomilionicinquecentomila virgola zero zero), con scadenza al 30 settembre 2020, riservato a investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e ss.mm., con un tasso cedolare del 7% (sette per cento) ed un prezzo fisso di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie pari a Euro 0,06 (zero virgola zero sei); (ii) aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 18.500.000,00 (diciottomilionicinquecentomila virgola zero zero) da liberarsi in una o più soluzioni, mediante emissione di massime n. 308.333.333 (trecentootto milioni trecentotrentatremila trecentotrentatre) azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate al servizio della conversione delle obbligazioni da emettersi ai sensi del precedente punto della medesima delibe-

ra assembleare, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato per il 31 (trentuno) ottobre 2020 (duemilaventi), e che se nel predetto termine l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.-----

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati nei limiti di legge:-----

- sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;-----

- sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto alla restituzione.-----

Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimento in natura e/o crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 2342, 2343 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia partecipazione. L'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4,

secondo periodo, del Codice Civile, ed attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.-----

-----Articolo 6-----

-----Convocazione dell'Assemblea-----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante pubblicazione, nei termini di legge, di avviso nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari. Coloro cui spetta il diritto di voto, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.-----

-----Articolo 7-----

-----Assemblea ordinaria e straordinaria-----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.-----

Le assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, se previsto dal Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea, possono svolgersi in unica convocazione e le deliberazioni relative sono valide se prese con le presenze e le maggioranze previste dalla legge per tali ipotesi.-----

-----Articolo 8-----

-----Intervento in Assemblea-----

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili. Coloro ai quali spetta il diritto di intervenire all'assemblea potranno farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega che potrà essere conferita per iscritto o per via elettronica, se previsto da specifiche norme regolamentari e secondo le modalità ivi indicate. La Società esclude la possibilità di avvalersi di un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.-----

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soci dissenzienti.-----

----- Articolo 9 -----

-----Presidenza e conduzione dell'Assemblea-----

Le Assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questo dal Vice-Presidente, se nominato o, in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.-----

L'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e nomina altresì, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed even-

tualmente dagli scrutatori.-----

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il
Presidente farà redigere il verbale da un Notaio.-----

----- Articolo 10 -----

-----Amministrazione della Società-----

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di
Amministrazione composto da nove membri ed assicurando
l'equilibrio fra i generi ai sensi della normativa vigente.---

----- Articolo 11 -----


-----Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un
Presidente ed eventualmente di un Vice Presidente, scegliendo-
li tra i suoi membri, se l'Assemblea non vi ha già provveduto.

Gli Amministratori rimangono in carica per un triennio o per
la minore durata fissata dall'Assemblea all'atto della loro
nomina e sono rieleggibili.-----

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base
di liste presentate dagli azionisti. Ciascuna lista dovrà con-
tenere un numero di candidati pari a 9, elencati mediante un
numero progressivo.-----

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da
soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari al
momento della presentazione delle liste, di una quota aziona-
ria rappresentante almeno il 2,5% (due virgola cinque per cen-
to) del capitale sociale, fermo restando quanto previsto dalla



Handwritten signature.

normativa applicabile.-----

Ciascun socio può in ogni caso presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista (con la precisazione che ai fini di quanto previsto dal presente articolo per "socio" si intenderanno congiuntamente il socio stesso e le persone fisiche e giuridiche che controllino, siano controllate da ovvero siano sottoposte a comune controllo con il socio in questione), anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni prestate ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.-----

Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----

Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni richieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In calce alle liste presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati. Unitamente a ciascuna

lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente applicabile.-----

Ciascuna lista dovrà indicare un numero di candidati che presentino i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile in conformità a quest'ultima.-----

Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato almeno pari al numero minimo richiesto dalla normativa vigente.-----

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.-----

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue.---

a.1) A prescindere dal numero di liste presentate, ferme restando le limitazioni previste dal presente statuto, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.-----

a.2) In caso sia presentata una sola lista, saranno eletti tutti i 9 (nove) candidati della medesima.-----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI TORINO" and "UFFICIO DI REGISTRAZIONE". The signature is written in a cursive style.

a.3) Nel caso in cui siano presentate due o più liste e nessuna di esse sia votata da almeno il 34% (trentaquattro per cento) del capitale, i candidati saranno ripartiti tra le varie liste come di seguito indicato:-----

a.3.a) in presenza di due liste, risulteranno eletti: (i) i primi 6 (sei) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 3 (tre) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti;-----

a.3.b) in presenza di tre liste, risulteranno eletti: (i) i primi 4 (quattro) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 3 (tre) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iii) i primi 2 (due) candidati della terza lista per numero di voti espressi dagli azionisti;-----

a.3.c) in presenza di quattro liste, risulteranno eletti: (i) i primi 3 (tre) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 2 (due) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iii) i primi 2 (due) candidati della terza lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iv) i primi 2 (due) candidati della quarta lista per numero di voti espressi dagli azionisti;-----

a.3.d) in presenza di cinque liste, risulteranno eletti: (i) i

primi 3 (tre) candidati della prima lista per numero di
voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 2 (due)
candidati della seconda lista per numero di voti e-
spressi dagli azionisti; (iii) i primi 2 (due) candi-
dati della terza lista per numero di voti espressi da-
gli azionisti; (iv) il primo candidato della quarta li-
sta per numero di voti espressi dagli azionisti; (v) il
primo candidato della quinta lista per numero di voti
espressi dagli azionisti;-----

a.3.e) in presenza di sei o più liste, risulteranno eletti:

(i) i primi 3 (tre) candidati della prima lista per nu-
mero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 2
(due) candidati della seconda lista per numero di voti
espressi dagli azionisti; (iii) il primo candidato del-
la terza lista per numero di voti espressi dagli azio-
nisti; (iv) il primo candidato della quarta lista per
numero di voti espressi dagli azionisti; (v) il primo
candidato della quinta lista per numero di voti espres-
si dagli azionisti; (vi) il primo candidato della sesta
lista per numero di voti espressi dagli azionisti;-----

a.4) nel caso in cui siano presentate due o più liste e una
sola di esse sia votata da almeno il 34% (trentaquattro
per cento) del capitale, i candidati saranno ripartiti
tra le varie liste come di seguito indicato:-----

a.4.a) in presenza di due liste, risulteranno eletti: (i) i

primi 6 (sei) candidati della prima lista per numero di
voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 3 (tre)
candidati della seconda lista per numero di voti e-
spressi dagli azionisti;-----

a.4.b) in presenza di tre liste, risulteranno eletti: (i) i
primi 5 (cinque) candidati della prima lista per numero
di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 3 (tre)
candidati della seconda lista per numero di voti e-
spressi dagli azionisti; (iii) il primo candidato della
terza lista per numero di voti espressi dagli azioni-
sti;-----

a.4.c) in presenza di quattro liste, risulteranno eletti: (i)
i primi 5 (cinque) candidati della prima lista per nu-
mero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 2
(due) candidati della seconda lista per numero di voti
espressi dagli azionisti; (iii) il primo candidato del-
la terza lista per numero di voti espressi dagli azio-
nisti; (iv) il primo candidato della quarta lista per
numero di voti espressi dagli azionisti;-----


a.4.d) in presenza di cinque o più liste, risulteranno eletti:
(i) i primi 5 (cinque) candidati della prima lista per
numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) il primo
candidato della seconda lista per numero di voti e-
spressi dagli azionisti; (iii) il primo candidato della
terza lista per numero di voti espressi dagli azioni-

sti; (iv) il primo candidato della quarta lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (v) il primo candidato della quinta lista per numero di voti espressi dagli azionisti;-----

a.5) nel caso in cui vi siano due liste votate da almeno il 34% del capitale senza che alcuna di esse abbia raggiunto una percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento), troverà applicazione quanto previsto al precedente punto a.3);-----

a.6) nel caso in cui vi siano due liste votate da almeno il 34% del capitale di cui una di esse abbia raggiunto una percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento), troverà applicazione quanto previsto al precedente punto a.4).-----

Qualora, in tutti i casi previsti al presente punto a), una o più liste ottenessero un numero di voti superiore alla percentuale indicata al precedente punto a.1) ma inferiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere: (i) si terrà conto solo della più votata di esse; (ii) risulterà eletto solo il primo candidato indicato in tale lista; (iii) gli eventuali rimanenti amministratori di spettanza di tale lista in base a quanto previsto dai precedenti punti a.3.a), a.3.b), a.3.c), a.3.d), a.3.e), a.4.a), a.4.b), a.4.c) e a.4.d), come eventualmente richiamati a norma dei precedenti punti a.5) e a.6), saranno



attribuiti alla lista risultata prima per numero di voti assoluti, fermo restando quanto ivi rispettivamente indicato con riferimento all'attribuzione degli amministratori di spettanza delle liste diverse dalla prima e dell'ultima.

b) qualora, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultassero eletti almeno due membri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti e, qualora a seguito di tale sostituzione rimanesse ancora da eleggere un membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti;

c) qualora il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi di quanto sopra non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, gli ultimi eletti del genere più rappresentato, della lista risultata prima per nu-

mero di voti espressi dagli azionisti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti espressi dagli azionisti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, il suddetto criterio si applicherà alle successive liste via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti. Qualora applicando i criteri di cui sopra non sia comunque possibile individuare dei sostituiti idonei, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente;-----

d) il meccanismo di nomina mediante voto di lista sopra previsto trova applicazione per il solo caso di integrale rinnovo degli Amministratori; per la nomina di Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge nel rispetto dei requisiti normativi di rappresentanza dei generi; tale requisito si applica anche alle cooptazioni effettuate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa applicabile. -----

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli Amministratori di nomina assembleare, si in-

tende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.--

----- Articolo 12 -----

-----Convocazione e conduzione delle adunanze-----

-----del Consiglio di Amministrazione-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi al di fuori dell'ambito del territorio nazionale, purché in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, e sono convocate dal Presidente o da almeno due Amministratori, per mezzo di raccomandata, telegramma, telex, telefax o posta elettronica, da spediti almeno due giorni prima della data fissata.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Vice-Presidente, ovvero dall'Amministratore più anziano di età.-----

Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.-----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.---

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.-----

----- Articolo 13 -----

-----Validità delle deliberazioni consiliari-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.-

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.--

----- Articolo 14 -----

-----Poteri dell'organo amministrativo-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto quelli specificamente riservati dalla legge all'Assemblea.----

Il Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge può nominare altresì uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti e nei limiti di legge (art. 2381 del Codice Civile).-----

Il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, adottare ogni deliberazione concernente l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative.-----

Il Consiglio di Amministrazione:-----

(i) può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori Generali, Procuratori, determinandone attribuzioni e poteri;--

(ii) nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato, e co-

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente ed agli eventuali Amministratori Delegati, nei limiti della delega loro conferita.-----

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito. In caso di nomina di più Vice-Presidenti, il Consiglio stesso determinerà le modalità di sostituzione del Presidente.-----

----- Articolo 16 -----

-----Bilancio-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, sotto l'osservanza delle norme di legge.-----

----- Articolo 17 -----

-----Utili-----

L'Assemblea dei soci approva il bilancio e delibera in merito alla distribuzione degli utili, previa assegnazione del 5% (cinque per cento) degli utili annuali al fondo di riserva legale, finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale.-----

----- Articolo 18 -----

-----Collegio sindacale-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea assicurando l'equilibrio fra i generi ai sensi della normativa vigente. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La decadenza dei Sindaci per decorrenza del termine ha effetto soltanto quando il Collegio è stato ricostituito. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, le comunicazioni elettroniche in genere, i media, le attività software ed informatiche nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.-----

Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo dodici (Convocazione e conduzione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione) del presente statuto.-

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati cinque candidati, tre

alla carica di Sindaco Effettivo e due alla carica di Sindaco
Supplente, elencati mediante un numero progressivo, partendo
da colui che professionalmente ha una maggiore anzianità e nel
rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra
i generi.-----

Ogni azionista non potrà presentare o concorrere a presentare
più di una lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà essere
presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno di-
ritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da so-
li o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale
delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria
prevista dalla normativa applicabile, che sarà indicata
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste presenta-
te dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indi-
cato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società
entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assem-
blea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del
Collegio Sindacale. Ove alla scadenza del predetto termine sia
stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presen-
tate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della
normativa applicabile, possono essere presentate liste da soci
che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa ap-
plicabile, possono essere presentate liste sino al terzo gior-
no successivo a tale data, e la percentuale di partecipazione

prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni chieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi.-

In calce alle liste presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati.-

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionale prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto.-

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.-

Ogni azionista non potrà votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.-

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. I Sindaci possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo nei limiti fissati dalla normativa applicabile.-----

Almeno uno dei Sindaci Effettivi, ed almeno uno di quelli Supplenti, deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non si trovano nella predetta condizione devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di specifiche attività comunque attinenti a quella di impresa. Per attività attinenti a quella di impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 3 (Oggetto sociale) di questo statuto e quelle comunque relative al settore delle telecomunicazioni.--

Risultano eletti:-----

a) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri Effettivi e un membro Supplente;-----

b) il terzo membro Effettivo sarà il candidato alla relativa carica indicato al primo posto, tra i Sindaci Effettivi, nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero

di voti;-----

c) il secondo membro Supplente sarà candidato alla relativa carica indicato al primo posto, tra i Sindaci Supplenti, nella medesima lista di minoranza cui al punto precedente.-----

In caso di parità tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, verrà eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.---

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco Effettivo indicato al primo posto nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;-----

c) il secondo membro Supplente sarà il candidato alla relativa carica indicato al primo posto, tra i Sindaci Supplenti, nella medesima lista di minoranza di cui al punto precedente.-----

In caso di parità tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, verrà eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore parte-

1

cipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.---

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco Effettivo indicato al primo posto nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.-----

Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a maggioranza Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato, e la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato.-----

Qualora il Collegio Sindacale eletto assenti di quanto sopra non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, gli ultimi eletti della Lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, il suddetto criterio si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti. Qualora applicando i criteri di cui sopra non sia comunque possi-

bile individuare dei sostituiti idonei, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente.-----

In caso di cessazione anticipata della carica di un Sindaco Effettivo, egli sarà sostituito dal Sindaco Supplente eletto tra i candidati appartenenti alla medesima lista del Sindaco non più in carica nel rispetto della vigente normativa sull'equilibrio fra i generi.-----

Nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata della carica nel modo seguente:-----

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire, i quali abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto;-----

b) qualora invece occorra sostituire il Sindaco Effettivo designato dalla minoranza l'Assemblea lo sostituirà con votazione a maggioranza scegliendolo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile dallo statuto.-----

I Sindaci nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.-----

----- Articolo 19 -----

-----Operazioni con Parti Correlate-----

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società. Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.-----

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso nonché nelle ipo-

tesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea. Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.-----

----- Articolo 20 -----

-----Scioglimento e liquidazione della Società-----

Per la liquidazione e la ripartizione dell'attivo sociale, saranno osservate le disposizioni di legge; la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea.-----

Qualora la Società abbia a contrarre dei mutui, essa non potrà essere sciolta prima che vengano estinti.-----

----- Articolo 21 -----

-----Rinvio-----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civi-

le ed alle speciali Leggi in materia.-----

Liccardo Lupino

Collegio

